

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE GARANZIA FONDO RISCHI - MISE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Italia

FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con cod. identificativo 19551.1 all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B. avente sede Legale e direzione generale in Roma, Via Andrea Noale, 206 - telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web www.fidimpresaitalia.it, e-mail info@fidimpresaitalia.it, iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'Albo delle Società Cooperative.

Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Italia scpa incaricato dell'offerta)

Nome: _____

Cognome: _____

Dipendente/collaboratore del Fidimpresa Italia scpa – sede di _____

Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Agente in attività finanziaria (Iscritto nell'elenco) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario;

- la tabella contenente i tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");

- il presente foglio informativo, composto di n. 7 pagine.

Luogo e data, _____ firma _____

Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Fidimpresa Italia e principali rischi dell'operazione

Informazioni relative alla Legge di Stabilità 2014

L'art. 1, comma 54, Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017

Dotazione Finanziaria Fondo PMI

Euro 225.000.000,00

Ente Finanziatore

Ministero dello Sviluppo Economico

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE GARANZIA FONDO RISCHI - MISE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

Contributo concesso a Fidimpresa Italia S.c.p.A.	Il contributo a fondo rischi è pari a Euro 1.437.893,51 (decreto di concessione 3 luglio 2018).
Scadenza collocamento risorse	Il termine ultimo per il rilascio della garanzia alle imprese beneficiarie è fissato per il 31 dicembre 2025.
Gestore del Fondo	Fidimpresa Italia: confidi abilitato al rilascio della garanzia collettiva dei fidi, iscritto all'albo unico ex art. 106 del T.U.B.
Moltiplicatore	Nella gestione del fondo Fidimpresa Italia assicura un valore del "moltiplicatore" delle risorse, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, almeno pari a 4.
Destinazione del Fondo	Il Fondo in gestione è diretto a favorire l'accesso al credito alle PMI associate mediante la fruizione di nuove garanzie mutualistiche.
Garanzia	La garanzia è rilasciata da Fidimpresa Italia a valere sul Fondo Rischi in favore di PMI operanti in tutti i Settori di Attività Economica, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a Euro 150.000,00 si procederà con le verifiche di cui al Codice antimafia.
Condizioni per il rilascio della garanzia	<p>Le garanzie dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none">a) essere concesse direttamente ed esclusivamente alle piccole e medie imprese associate;b) riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;c) essere rilasciate in misura non superiore all'80% dell'importo della sottostante operazione finanziaria;d) essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 5 del decreto 03.01.2017;e) poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia. <p>Le operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi in questione non possono essere assistite dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996.</p>
Soggetti beneficiari	Le PMI operanti in tutti i Settori di Attività Economica. Le garanzie a valere sul fondo rischi non possono essere concesse in favore di imprese che risultino in difficoltà, o in liquidazione o risultino sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedura.
Operatività	Operatività aperta a tutte le banche convenzionate con Fidimpresa Italia. Fidimpresa Italia. si impegna: <ul style="list-style-type: none">a) a procedere nel pieno rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte delle piccole e medie imprese associate;b) a procedere nel pieno rispetto di quanto previsto:<ul style="list-style-type: none">✓ dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
Normativa e Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.)	

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE GARANZIA FONDO RISCHI - MISE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

✓ dal Regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

Che cosa è la Garanzia Collettiva Fidi – MISE

Con l'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito la costituzione presso i Confidi di un apposito fondo rischi che gli stessi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Il prodotto MISE, istituito da Fidimpresa Italia con un plafond di € 1.437.893,51, ha l'obiettivo di concedere nuove garanzie a favore delle piccole e medie imprese con le finalità e modalità descritte successivamente. In tal caso è necessario il rispetto dei requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento UE 1407/2013 aiuti de minimis. Su tale garanzia sono applicate commissioni e spese agevolate, determinate prendendo in considerazione esclusivamente il costo di istruttoria e di gestione della garanzia. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.5 D.M. 3 gennaio 2017, le commissioni e le spese agevolate di garanzia sono acquisite da Fidimpresa Italia con remunerazione della sola componente di gestione del Fondo Rischi di cui all'art.1 comma 54 L.147/2013.

La Garanzia Collettiva Fidi MISE consiste nel rilascio di garanzie di tipo mutualistico da parte di Fidimpresa Italia (Confidi) nell'interesse delle Piccole e Medie Imprese socie (Cliente) e a favore di Banche o Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetto finanziatore), così da facilitare le PMI socie nell'accesso ai finanziamenti/affidamenti (fido) a tassi agevolati, destinati all'esercizio e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale.

La garanzia mutualistica rilasciata al Soggetto Finanziatore è accessoria rispetto alla concessione del fido. In altri termini, il fido richiesto dalla PMI configura l'obbligazione principale, di cui Fidimpresa Italia garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia viene rispettivamente aperto o chiuso

Quali sono i principali rischi per il Cliente

Il rischio del cliente è quello di essere chiamato, unitamente ai propri garanti, a rimborsare il Confidi nel caso in cui lo stesso Confidi abbia provveduto, in luogo del cliente, in quanto inadempiente, a rimborsare il Soggetto finanziatore dell'ammontare residuo del finanziamento che il predetto Soggetto ha erogato al cliente stesso e da questi non pagato. Il cliente deve rimborsare al Confidi anche le maggiori spese sostenute per consentire allo stesso Confidi il recupero del credito oltre agli interessi di mora e gli altri oneri o spese accessorie.

Il Confidi è autorizzato, in caso di inadempienza del cliente di rimborsare il finanziamento ricevuto dal Soggetto finanziatore, a trattenere le quote sociali ed i rapporti con il Socio inadempiente risulteranno regolamentati dal vigente Statuto.

Sezione III – Condizioni economiche

1. Costi di ingresso a Fidimpresa Italia

- 1.1. Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente e di norma **diventare socio** del Confidi stesso sottoscrivendo almeno **n. 1 azione** con versamento del relativo valore nominale pari a **euro 250,00** (duecentocinquanta/00);

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE GARANZIA FONDO RISCHI - MISE

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

- 1.2. Sono previste le **spese di istruttoria ammissione a socio**, tali spese saranno addebitate una sola volta per un importo di **euro 300,00** (trecento/00). L'addebito avviene in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio. Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte del Socio successiva alla delibera di Fidimpresa Italia o in caso di delibera negativa da parte di Fidimpresa Italia.

2. Costi per il rilascio della garanzia di Fidimpresa Italia e altre condizioni economiche

A carico del Socio non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con Fidimpresa Italia o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti al Confidi riportate nel Documento di Sintesi parte integrante del Contratto.

L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie a valere sul fondo rischi è rappresentata dalla differenza tra:

- a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi
- e
- b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente.

Il premio di garanzia, di cui alla lettera b), sarà determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia. Rimangono quindi esclusi tutti gli altri componenti di costo quali il costo del capitale e del rischio.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.

Le Condizioni economiche sono riepilogate di seguito:

Commissione per la copertura dei costi di gestione della garanzia: trattasi di costo di spettanza di Fidimpresa Italia atta a contribuire alla copertura esclusivamente dei costi amministrativi e di gestione della garanzia. Tale commissione è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. La stessa è trattenuta dall'importo del finanziamento all'atto della erogazione ed è retrocessa al Confidi.;

Il cliente garantito deve corrispondere anticipatamente, all'atto dell'erogazione del finanziamento da parte dell'intermediario finanziatore, una commissione annuale pari allo 1,20% del valore annuale residuo del finanziamento garantito, considerando che il Confidi arrotonda fittiziamente le frazioni di anno per eccesso (es. un finanziamento di 18 mesi è considerato dal Confidi pari ad un finanziamento di 2 anni). Ai fini del calcolo di detta commissione, deve essere innanzitutto calcolata la quota di ammortamento annuale del finanziamento garantito, che è costante ed è pari al rapporto tra il valore del finanziamento ed il numero di anni. Ciò posto, ad eccezione dei finanziamenti a breve termine (12 mesi) e della prima annualità (t_0) dei finanziamenti a medio-lungo termine in cui la percentuale è calcolata sull'intero finanziamento garantito, per gli anni successivi (t_1, t_2, \dots, t_n) la medesima percentuale va applicata sul valore rimanente dalla differenza tra il valore residuo al tempo t_{n-1} e la quota di ammortamento annuale, così come negli esempi di seguito riportati.

Spese di istruttoria della richiesta di garanzia: sono fissate nella percentuale dello 1% del valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di Euro 300,00 ed un massimo di Euro 2.500,00. L'addebito avviene in un due soluzioni, il 70% in sede di presentazione della richiesta di finanziamento, il 30% nella fase di erogazione del finanziamento. Quest'ultimo 30% è dovuto solo se si perfeziona l'operazione.

Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito su richiesta dell'azienda, nulla è dovuto da Fidimpresa Italia;

Esempio di calcolo:

Posto un finanziamento di **€ 50.000,00 on durata 12 mesi e garantito al 25% dal Fondo Rischi MISE**, vengono determinati i successivi parametri:

- **Spese di istruttoria pratica:** € 50.000 x 1% = **€ 500**
- **Commissione per la copertura dei costi di gestione della garanzia:** € 50.000 x 1,2% = **€ 600**

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE GARANZIA FONDO RISCHI - MISE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

3. Spese di recupero dei crediti per cassa

Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa, le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Fidimpresa Italia per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore garantito nel caso di inadempimento dei Soci vanno integralmente rimborsate dagli stessi a Fidimpresa Italia.

4. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Fidimpresa Italia

Fidimpresa Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993.

5. Condizioni economiche praticate dal soggetto finanziatore

Fidimpresa Italia non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente ed il soggetto finanziatore, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Fidimpresa Italia.

Dette condizioni economiche sono stabilite dal soggetto finanziatore ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Recesso: Il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Fidimpresa Italia stessa rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Fidimpresa Italia rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Fidimpresa Italia per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento di Fidimpresa Italia in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Fidimpresa Italia oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte del soggetto finanziatore garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Fidimpresa Italia da parte del soggetto finanziatore garantito nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Fidimpresa Italia verso i clienti/soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Fidimpresa Italia stessa al soggetto finanziatore del valore residuo dei crediti garantiti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa di Fidimpresa Italia verso i clienti/soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciata da Fidimpresa Italia da parte del soggetto finanziatore garantito nel caso di inadempimento dei predetti clienti/soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti/soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Cliente/socio può presentare reclamo:

- per lettera raccomandata A/R a "Ufficio Reclami – Fidimpresa Italia s.c.p.a. – Via Andrea Noale, 206 – 00155 Roma o
- via fax al numero 06.84499316 o
- via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica reclami@fidimpresaitalia.it oppure all'indirizzo: reclami.fidimpresa@legalmail.it o brevi manu.

L'ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Cliente/socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'ufficio Reclami.

Se Fidimpresa Italia dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (a titolo esemplificativo e non esaustivo: non ha ricevuto risposta; la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa; la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Fidimpresa Italia s.c.p.a.), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE GARANZIA FONDO RISCHI - MISE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere a Fidimpresa Italia. Fidimpresa Italia mette a disposizione dei clienti/soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidimpresaitalia.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.

Fondo comune di investimento: l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore.

Fondi Investimento Alternativi (FIA): sono i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE ovvero gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e ii) non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

FIA chiuso: il FIA italiano i cui partecipanti non hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso.

FIA riservato: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 del Testo Unico della Finanza.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Imprese Retail: imprese con un fatturato, all'ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro. A loro volta le Imprese Retail si dividono in "POE - Piccolo Operatore Economico" e "Small Business". Le POE hanno un fatturato non superiore a 1,5 milioni di euro.

Imprese Corporate: azienda con un fatturato, all'ultimo bilancio approvato, superiore a 5 milioni di euro.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi.

Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce Fidimpresa Italia spa.

PMI: sono definite come tali:

- le micro, piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento CE n. 651/2014 (Allegato 1), ossia le imprese, qualsiasi sia la forma giuridica rivestita:
 - a) che occupano meno di 250 (duecentocinquanta) persone;
 - b) il cui fatturato annuo non supera i 50 (cinquanta) milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 (quarantatre) milioni di Euro, in base ai dati del più recente bilancio; e/o
- le imprese, anche diverse da quelle di cui al precedente punto, qualunque sia la forma giuridica rivestita, che occupano fino a 499 (quattrocentonovantanove) persone, le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (limitatamente all'attività imprenditoriale svolta), i professionisti titolari di partita IVA (limitatamente all'attività professionale svolta) e qualsiasi altra entità/società, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, ai quali/alle quali possono essere rilasciate, direttamente o indirettamente, garanzie (o controgaranzie) da parte di istituzioni pubbliche, quali, ad esempio, il "Fondo di Garanzia per le PMI", in forza delle leggi tempo per tempo in vigore, tra le altre, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e/o il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e/o da parte di istituzioni private che abbiano un rating almeno pari, alla data dell'investimento, al rating del debito sovrano della Repubblica Italiana (come determinato da una tra S&P, Moody's o Fitch).

Società di Gestione del Risparmio (SGR): la società Hedge Invest SGR p.A., autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr - nel caso particolare la gestione dei Fondi Comuni di Investimento - e dei relativi rischi.

Soggetto finanziatore: la Hedge Invest SGR p.A. che ha erogato un finanziamento, a valere sul patrimonio del FIA HI CONFLIENT FUND (fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato), a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso. In particolare, la Hedge Invest SGR p.A. agisce in nome, per conto e nell'interesse del citato fondo impegnando unicamente il patrimonio di quest'ultimo.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE GARANZIA FONDO RISCHI - MISE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

Non soci del Confidi: sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confidi Socio che ha stretto accordo con Fidimpresa Italia per ottenere garanzie per i propri soci.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per “dipendenza” si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confidi: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.